



**FIRST CISL**

Federazione Italiana Reti dei Servizi del Terziario  
BANCHE - ASSICURAZIONI - RISCOSSIONI - AUTHORITY

## **Approfondimento FIRST CISL**

---

### **FRINGE BENEFIT**

**Parziale estensione del limite  
a euro 3.000**

---

**9 agosto 2023**

# FRINGE BENEFIT

## Parziale estensione del limite a euro 3.000

Il decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 (cosiddetto Decreto Lavoro), denominato «Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro» e convertito con la legge 3 luglio 2023, n. 85, ha introdotto importanti novità in materia di agevolazioni per la lavoratrice e il lavoratore dipendente con figlie e figli a carico.

In particolare, l'articolo 40 del Decreto Lavoro<sup>1</sup> stabilisce, per il solo periodo d'imposta 2023 ed esclusivamente a favore delle/dei **dipendenti con figlie e figli fiscalmente a carico, un innalzamento a euro 3.000 del limite di esenzione dei fringe benefit** previsti dall'articolo 51, comma 3, terzo periodo, del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR).

La detassazione riguarda non solo l'imposizione ordinaria Irpef, ma opera anche in caso di erogazione dei premi di risultato in beni e servizi (qualora gli accordi aziendali o territoriali prevedano la sostituibilità con benefit).

La misura è riconosciuta interamente per ogni genitore con figlia o figlio a carico, indipendentemente da come sono ripartite le relative detrazioni o anche in assenza di detrazioni perché il genitore percepisce l'Assegno unico e universale.

È una misura ulteriore diversa e autonoma rispetto al bonus carburante, che ha un massimale di euro 200<sup>2</sup> ed è privo della condizionalità di avere figlie e figli a carico.

<sup>1</sup> L'articolo 40 del Decreto Lavoro prevede: "1. Limitatamente al periodo d'imposta 2023, in deroga a quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di euro 3.000, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2, del citato testo unico delle imposte sui redditi, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale. I datori di lavoro provvedono all'attuazione del presente comma previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie laddove presenti. 2. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 51, comma 3, del citato testo unico delle imposte sui redditi, in relazione ai beni ceduti e ai servizi prestati a favore dei lavoratori dipendenti per i quali non ricorrono le condizioni indicate nel comma 1. 3. Il limite di cui al comma 1 si applica se il lavoratore dipendente dichiara al datore di lavoro di avervi diritto indicando il codice fiscale dei figli. [Omissis]"

<sup>2</sup> Il massimale del bonus carburante è cumulativo con quello degli altri benefit (ma non viceversa): si veda l'esempio seguente "se il valore dei buoni benzina è pari ad euro 250 e quello degli altri benefit è pari ad euro 200, l'intera somma di euro 450 non concorre alla formazione del reddito del lavoratore dipendente, poiché l'eccedenza di euro 50 relativa ai buoni benzina confluisce nell'importo ancora capiente degli altri benefit".

Per rientrare nell'ampliamento a euro 3.000 previsto dal Decreto occorre rispettare tutte le seguenti previsioni:

- avere somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro, oltre che per le casistiche consuete (tra cui gli interessi sui prestiti)<sup>3</sup>, anche per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale comprese le fatture emesse nell'anno 2023 per consumi fatti nel 2022 (se non già rimborsati).
- avere a carico<sup>4</sup>, considerando il reddito dell'anno 2023 (il riferimento è infatti alla data del 31 dicembre 2023), almeno una figlia o un figlio, comprese/i le figlie e i figli nate/i fuori del matrimonio riconosciute/i, adottive/i o affidate/i.
- dichiarare, con modalità concordate col datore di lavoro, di avervi diritto indicando il codice fiscale dell'unica/o figlia o figlio oppure delle figlie e figli fiscalmente a carico.

Nel caso in cui vengano meno i presupposti per il riconoscimento del beneficio (ad esempio perché le figlie e i figli hanno, successivamente alla predetta dichiarazione, conseguito redditi di ammontare superiore ai limiti normativamente previsti per essere considerati fiscalmente a carico nell'anno 2023) si ritorna al limite ordinario. La lavoratrice e i lavoratori sono tenute/i a darne prontamente comunicazione al sostituto d'imposta (l'Azienda), che recupererà il beneficio non spettante dagli emolumenti corrisposti nei periodi di paga successivi a quello nel quale è resa la comunicazione.

**Per tutto il restante personale dipendente continuerà ad applicarsi l'ordinario regime di esenzione** previsto dall'articolo 51, comma 3, del TUIR:

- che prevede la soglia di esenzione fino a euro 258,23 per il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati (il cui superamento rende imponibile tutto l'importo),
- che non estende tale previsione ai rimborsi e alle somme erogate per il pagamento delle bollette di luce, acqua e gas.

Si ricorda che il superamento dei limiti dei fringe benefit in esenzione per anno d'imposta (sia quello di euro 258,23 che quello di euro 3.000) comporta la tassazione ordinaria (anche nel caso di conversione di premi di risultato o simili) dell'intero ammontare e non soltanto della quota parte eccedente.

<sup>3</sup> Sommarariamente: buoni acquisto e i buoni carburante, i generi in natura prodotti dall'azienda, l'auto ad uso promiscuo, l'alloggio concesso in locazione, in uso o in comodato, i **prestiti aziendali**, l'uso di specifici beni di proprietà dell'azienda quali telefono aziendale, pc, tablet, stampanti o altri dispositivi elettronici aziendali, le polizze assicurative extra professionali.

<sup>4</sup> Riguardo alla nozione di figlie o figli fiscalmente a carico l'articolo 12, comma 2, del TUIR prevede che sono fiscalmente a carico le figlie o i figli che abbiano un reddito non superiore a euro 2.840,51 (per il computo di tale limite si considera il reddito al lordo degli oneri deducibili). Per le figlie o i figli di età non superiore a ventiquattro anni, tale limite di reddito è elevato a euro 4.000.